



Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni)

Modifica del 12 agosto 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020¹ è modificata come segue:

Art. 3a Viaggiatori sui trasporti pubblici

¹ Chi viaggia sui veicoli del trasporto pubblico come treni, tranvie, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune deve portare una mascherina facciale. Sono esentati da quest'obbligo:

- a. i bambini fino al compimento dei 12 anni;
- b. le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali.

² Per veicoli del trasporto pubblico di cui al capoverso 1 s'intendono:

- a. i veicoli di imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 o di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 della legge del 20 marzo 2009² sul trasporto di viaggiatori, escluse le sciovie e le seggiovie; a queste si applicano i provvedimenti stabiliti dal gestore nel piano di protezione;
- b. aeromobili di imprese titolari di un'autorizzazione di esercizio secondo l'articolo 27 o 29 della legge federale del 21 dicembre 1948³ sulla navigazione aerea, utilizzati nel traffico di linea o charter.

¹ RS 818.101.26

² RS 745.1

³ RS 748.0

Art. 15 cpv. 3 e 4

³ *Abrogato*

⁴ Gli articoli 6 capoverso 1 e 13 lettera b si applicano fino al 30 settembre 2020.

II

L'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020⁴ è modificata come segue:

Art. 29 cpv. 2 e 3

² Si applica fino al 13 settembre 2020.

³ *Abrogato*

III

La presente ordinanza entra in vigore il 15 agosto 2020 alle ore 00.00⁵.

12 agosto 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ RS **818.101.24**

⁵ Pubblicazione urgente del 12 agosto 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).